CONI Copia Conforme All'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 441 del 21 DIC. 2023

Oggetto: **Federazione Ginnastica d'Italia (FGI):** approvazione, ai fini sportivi, degli articoli 36 bis, 36 ter, 56 e 80 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione: AG

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto della Federazione Ginnastica d'Italia;

VISTI i Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva CONI;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiarabini

Deliberazione n. 441

Riunione del 21 DIC. 2023

VISTA la nota n.9546 del 17 novembre 2023 con la quale la Federazione Ginnastica d'Italia ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 36 bis, 36 ter, 47, 56, 64, 71, 75, 80 e 83 del Regolamento di Giustizia e Disciplina approvato dal Presidente Federale con delibera n.245 del 15 novembre 2023, a seguito degli emendamenti segnalati dal CONI con lettera n.55 del 16 ottobre 2023;

RILEVATO che il testo degli articoli 47, 64, 71, 75 e 83 non è oggetto di approvazione atteso che è stato reintegrato nella attuale stesura dal Presidente Federale con la prefata delibera, sulla scorta delle indicazioni fornite dal CONI con la lettera di cui sopra;

RILEVATO che il testo degli articoli in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva del CONI ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo degli articoli 36 bis, 36 ter, 56 e 80 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d'Italia approvato dal Presidente Federale con delibera n.245 del 15 novembre 2023, a seguito degli emendamenti segnalati dal CONI con lettera n.55 del 16 ottobre 2023.
Il provvedimento adottato dal Presidente dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.
Il testo degli articoli in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n. 1
Deliberazione n. 464
Riunione del 21 DIC. 2023

CONI

ATTIVITA' GIURIDICHE E REGOLAMENTAZIONE SPORTIVA
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi

Roma, 18 dicembre 2023

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: **Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)** - approvazione ai fini sportivi degli articoli 36 bis, 36 ter, 56 e 80 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Ginnastica d'Italia con nota n. 9546 del 17 novembre 2023 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 36 bis, 36 ter, 47, 56, 64, 71, 75, 80 e 83 del Regolamento di Giustizia e Disciplina approvato dal Presidente Federale con delibera n.245 del 15 novembre 2023, a seguito degli emendamenti segnalati dal CONI con lettera n.55 del 16 ottobre 2023.

Il testo degli articoli 47, 64, 71, 75 e 83 del prefato Regolamento non è oggetto di approvazione stante che è stato ripristinato nella vigente formulazione dal Presidente Federale con la suddetta delibera, correlativamente alle indicazioni fornite dal CONI con la lettera di cui sopra.

Gli articoli 36 bis e 36 ter sono stati introdotti *ex novo* nel Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI.

L'articolo 36 bis, rubricato con il titolo *Illeciti contro la personalità individuale*, consta di un solo comma con il quale si è statuito che: *il Tesserato che abbia violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n.198, ovvero che sia stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 604 bis, 604 ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del Codice Penale è punito con la sanzione disciplinare della sospensione non inferiore ad un anno ovvero con la radiazione.*

L'articolo 36 ter, rubricato con il titolo *Mancato adeguamento alle Safeguarding Policy*, è formato da un solo comma con il quale si è stabilito che: *l'Affiliata che abbia omesso di adeguarsi a quanto previsto dal d. lgs. 36 del 2021, dal d.lgs. 39 del 2021, dal Regolamento per la tutela dei tesserati Safeguarding Policy, dalle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nonché ogni ulteriore disposizione del CONI, del CIP o della Federazione è punito con la sanzione disciplinare della sospensione non inferiore ad un mese.*

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiarolini

L'articolo 56, rubricato con il titolo Istanza degli interessati, è stato riformulato al comma 1 nella corrente dicitura, ed è stato emendato attraverso la nuova numerazione fissata ai commi 1, 2 e 3.

L'articolo 80, rubricato con il titolo Azione del Procuratore Federale, è stato variato al comma 3 con l'eliminazione del 4° cpv., ed il comma 5 è stato ristabilito nella vigente dizione.

Il provvedimento adottato dal Presidente dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL DIRETTORE
Avv. Michele Signorini

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 444
Riunione del 21 DIC. 2023

federazione ginnastica d'Italia

Fondata nel 1869 - Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n.CCCLXV

Prot. n. 9546 / SG

Roma, 17.11.2023

Attività giuridiche e regolamentazione sportiva
Conformità norme e regolamenti sportivi CONI
Responsabile, Avv. Michele Signorini
@ statuti.regolamenti@coni.it

OGGETTO: Modifica Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI :
art. 36 bis e 36 ter; art. 47 comma 3; art. 56, comma 1; art. 64, comma 1, lettere a) e b); art. 71, comma 1; art. 75, comma 7; art. 80, commi 3 e 5; art. 83, comma 4.

A seguito della nota prot. 000055 del 16.10.2023, con cui venivano segnalati alcuni emendamenti da apportare agli articoli in oggetto, in osservanza del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e delle vigenti disposizioni legislative sportive, si trasmette, in allegato, il testo modificato degli articoli in oggetto, approvato dal Presidente Federale con propria delibera n. 245/SG del 15.11.2023.

Si rimane in attesa delle debite determinazioni di codesto Ente e, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)

All. 1

Palazzo delle Federazioni Sportive - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Sito Web. www.federginnastica.it - P.E.C. federginnastica@pec.it
Tel. + 39.06.879750 Fax +39.0687975003 - P.IVA 01385631005 C.F. 05299330588
facebook.com/federginnastica youtube.com/FGIfederginnastica instagram.com/federginnastica

ITALIA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART. 36 BIS - Illeciti contro la personalità individuale

1.Il Tesserato che abbia violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero che sia stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octiers e 609-undecies del Codice Penale è punito con la sanzione disciplinare della sospensione non inferiore a un anno ovvero con la radiazione.

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART. 36 TER – Mancato adeguamento alle Safeguarding Policy

1. L'Affiliata che abbia omesso di adeguarsi a quanto previsto dal d.lgs. 36 del 2021, dal d.lgs. 39 del 2021, dal Regolamento per la tutela dei tesserati – Safeguarding Policy, dalle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nonché da ogni ulteriore disposizione del CONI, del CIP o della Federazione è punito con la sanzione disciplinare della sospensione non inferiore a un mese.

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART. 56 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. In caso di procedimento innanzi al Giudice sportivo avente ad oggetto l'omologazione dei risultati, qualora non sia stata presentata all'Ufficiale di gara apposita contestazione prima dello svolgimento del turno di gara successivo a quello cui la contestazione si riferisce, l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Giudice sportivo non può modificare il risultato omologato.
3. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

ART. 80 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 4.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore federale esclusivamente se è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante.
4. Il Procuratore federale può avvalersi durante la fase delle indagini, ivi compresa l'audizione personale, di strumenti telematici.
5. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento.
Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
6. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.